

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**



Art. 1

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente in materia di divieto di fumare:
- **Regio decreto 2316 del 24 dicembre 1934** che impedisce ai minori di 16 anni di fumare nei luoghi pubblici;
 - **Legge 584 dell' 11 novembre 1975**, (Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici);
 - **CM 69 del 5 dicembre del 1976** in applicazione della legge precedente;
 - **Legge 689 del 24 novembre 1981**, inerente alla disciplina dei procedimenti amministrativi;
 - **DPCM del 14 dicembre 1995** (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici);
 - **Decreto Legislativo 507 del 30 dicembre 1999** (Riforma sistema sanzionatorio);
 - **Legge 448 del 28 dicembre 2001 e legge 311 del 30 dicembre 2004** in merito all'aumento delle sanzioni previste per la violazione del divieto di fumo;
 - **Circolare del Ministero della Sanità 4 del 28 marzo 2001** (Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo);
 - **Legge 3 del 15 gennaio 2003, art. 51** (Tutela della salute dei non fumatori);
 - **Legge 306 del 31 ottobre 2003, art. 7** (in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco);
 - **Accordi di Intesa Stato Regioni** in materia di divieto di fumo (21 dicembre 95, 24 marzo 2003, 16 dicembre 2004);
 - **Circolare 3 del Ministero della Sanità del 25 gennaio 2005** (indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo);
 - **Legge 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 189**, che ha innalzato l'importo delle sanzioni pecuniarie per i trasgressori del divieto di fumo;
- **Decreto-Legge 12 settembre 2013** convertito con modificazioni dalla Legge 128 dell'8 novembre 2013.
- **Circolare n. 10/2016.**

Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, ma educativa e si prefigge di:
- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale
 - dall'art. 32 della Costituzione (che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo);
 - **dall' art. 2087 del Codice Civile** (tutela delle condizioni di lavoro);
 - dal Decreto legislativo **19 settembre 1994 n. 626** e successive modifiche apportate dal **Decreto Legislativo 81/2008** (che tutelano il lavoratore anche dal rischio di fumo passivo);
 - b) prevenire l'abitudine al fumo;
 - c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
 - d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;

f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;

g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;

h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

2. **Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (DDL)**

Il DDL può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio.

Il DDL è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni). I

l DDL deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa. Il DDL deve attuare un triplice divieto:

- in attuazione **alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;**
- in attuazione della legge sul divieto di fumo;
- come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

Art. 3

Locali soggetti al divieto di fumo

1. Destinatari del presente decreto sono **il personale scolastico, docente ed ATA, tutti gli studenti, tutti i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi** di cui al precedente comma (genitori, esperti e consulenti, addetti alla manutenzione, personale esterno).
2. **È vietato fumare (sigarette elettroniche comprese) in tutti i locali:** atrii ed ingressi degli edifici, corridoi, scale, servizi igienici, disimpegni; aule, biblioteche, laboratori di ricerca e didattici; palestre e spogliatoi, mense; sale riunioni, segreterie e uffici aperti al pubblico, sale di attesa, di ricevimento insegnanti; cabine ascensori, disimpegni, punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande).
3. **Il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola.**
4. **È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.** Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
5. Ai fini della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: centrali tecnologiche, sale elaboratori, archivi, depositi in genere.
6. Negli atrii e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura

Art. 4

Informazione divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La cartellonistica dovrà recare la denominazione dell'Istituto; il relativo pittogramma; la scritta "VIETATO FUMARE"; la normativa di riferimento; la relativa delibera di approvazione, l'indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori; il nominativo dei soggetti preposti alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni delle autorità.

Art. 5

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM. del 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
 - **vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi**, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - **Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.**
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale ATA.
4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
5. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 7

Accertamento contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono in maniera autonoma alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e alla redazione in triplice copia del relativo

verbale in base al modello.

2. La compilazione del verbale, redatto sull'apposito registro dei verbali di accertamento di illecito amministrativo depositato in Presidenza.

3. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate esclusivamente con la modulistica fornita dall'amministrazione e con attuazione delle procedure impartite dalla medesima.

4. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato o al titolare della patria potestà se minorenni, **entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.**

5. **Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione** l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Ai sensi della normativa vigente, al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. La Segreteria Amministrativa, ove non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore **entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione**, ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Caserta, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.

Art. 8

Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e

dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 27,50 a €. 275,00.**

2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa **in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere **sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	Importo in Euro	Chi vigila e Chi fa la multa
584/75, art. 1 3/2003, art. 51, comma 1	Fumare in un luogo chiuso, aperto al pubblico all'utenza	Legge 689/81	Da 27,5 a 275 Riducibile a 55 nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.)	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG
584/75, art. 1 3/2003, art.51, comma 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza in presenza di donna incinta o di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 a 550 (Riducibile a 110 nella forma più favorevole a il doppio del minimo e il 1/3 del massimo)	nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati
584/75, Art. 1 e 2 3/2003, Art 51, commi 1,2,3	Non esporre la cartellonistica Non vigilare	L. 689/81	Da 220 a 2.200 (Riducibile a 440)	Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG

Art. 9

Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, **entro il termine perentorio di giorni 15** dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.**
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) **in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T** e per

l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L.311/2004, **Codice tributo 697T**; e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IC GRAZZANISE, Verbale N. _____ del _____);

- b) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente

Art. 10 **Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.